

# IVA 2017

## LE NOVITA' DEL DECRETO «COLLEGATO»

**D.L. 22/10/2016, n. 193**, in vigore dal 24 ottobre 2016

*convertito c.m. dalla*

**Legge 1° dicembre 2016, n. 225**, in vigore dal 3 dicembre 2016

# COMUNICAZIONE TELEMATICA DATI FATTURE

*(ex spesometro) Art. 21, dl 78/2010, sostituito da art. 4, dl 193.*

## **Oggetto della comunicazione:**

Dati analitici di tutte le fatture emesse nel trimestre, nonché delle fatture e bollette doganali ricevute e registrate, e delle relative variazioni

## **Contenuto minimo**

- Dati identificativi delle parti
- Data e numero fattura
- Base imponibile, aliquota, imposta
- Tipologia dell'operazione

## **Esonerati:**

- Agricoltori marginali operanti nelle zone montane di cui all'art. 9, dpr 601/73
- Contribuenti che optano per i «regimi telematici» di cui al dlgs n. 127/2015

## **Termini di presentazione:**

- Primo trimestre: 31 maggio
- Secondo trimestre: 16 settembre
- Terzo trimestre: 30 novembre
- Quarto trimestre: 28 (o 29) febbraio

*Norma transitoria: per il primo anno, dati del primo semestre entro il 25 luglio 2017.*

# Comunicazione telematica dati delle fatture

## **Conservazione digitale**

Per le fatture e i documenti trasmessi informatici trasmessi attraverso il SDI, gli obblighi di conservazione elettronica si intendono assolti.

## **Credito d'imposta**

Soggetti con v.a. fino a 50.000 euro annui: 100 euro per adeguamento tecnologico.

## **Disposizioni di attuazione**

Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

## **Sanzioni**

Omessa o errata trasmissione (art. 11, comma 2-bis, dlgs 471/97):

- *2 euro per ciascuna fattura, con il limite massimo di 1.000 euro*
- *Importi ridotti alla metà nel caso di regolarizzazione entro 15 gg.*
- *Non si applica il cumulo giuridico.*

## **Adempimenti soppressi dal 1° gennaio 2017:**

- comunicazione contratti leasing, ecc.
- modello Intrastat acquisti beni e servizi
- comunicazione «black list» (dal 2016)
- comunicazione acquisti da San Marino (dalle annotazioni effettuate dal 1°/1/2017)

# COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE

*(art. 21-bis, dl 78/2010, inserito da art. 4, dl 193)*

## **Oggetto della comunicazione**

Dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche.

## **Contribuenti obbligati**

Tutti i soggetti passivi dell'Iva, anche in caso di eccedenza a credito.

## **Contribuenti esonerati**

Soggetti non tenuti alla dichiarazione annuale o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche.

## **Termini di presentazione:**

- Primo trimestre: 31 maggio
- Secondo trimestre: 16 settembre
- Terzo trimestre: 30 novembre
- Quarto trimestre: 28 (29) febbraio

Restano fermi i termini dei versamenti.

## **Sanzioni**

Omessa, incompleta o infedele comunicazione (*art. 11, comma 2-ter, dlgs 471/97*):

- *Da 500 a 2.000 euro.*
- *Importi ridotti alla metà nel caso di regolarizzazione entro 15 gg.*

# DICHIARAZIONE ANNUALE, VERSAMENTI E RIMBORSI

- Presentazione della **dichiarazione annuale dal 2018**: dal 1° febbraio al 30 aprile.
- Termini di **versamento del saldo (dal 2017)**: 16 marzo, oppure nei termini stabiliti per il pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi con maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
- Elevato a 30.000 euro il limite dei rimborsi erogabili senza garanzia né «visto rinforzato».

# DICHIARAZIONE ANNUALE IVA INTEGRATIVA

*(art. 8, commi da 6-bis a 6-quater, DPR 322/98)*

La dichiarazione integrativa, anche «a favore», può essere presentata fino alla scadenza dei termini per l'accertamento.

Il recupero dell'eventuale credito che ne risulta può avvenire:

- mediante (1) **detrazione in liquidazione periodica o dichiarazione annuale**, (2) **compensazione orizzontale** o (3) **rimborso** (in presenza dei presupposti per l'anno di riferimento), se la dichiarazione integrativa è presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo;
- mediante (1) **rimborso** (in presenza dei presupposti per l'anno di riferimento), oppure (2) **compensazione orizzontale** per il pagamento di debiti maturati dal periodo d'imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa, se questa è presentata oltre il suddetto termine.

Il credito della dichiarazione integrativa va indicato nella dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta in cui la dichiarazione integrativa è stata presentata (vedi quadro VN Mod. Iva/2017).

# DEPOSITI IVA

*(nuove disposizioni applicabili dal 1 ° aprile 2017)*

I depositi Iva sono utilizzabili per effettuare senza pagamento dell'imposta tutte le cessioni interne, anche fra soggetti nazionali.

Soppressi i particolari requisiti soggettivi per l'estrazione dei beni (anzianità iscrizione camerale, effettiva operatività, regolarità dei versamenti Iva).

All'atto dell'estrazione, **l'imposta deve essere versata** dal gestore in nome e per conto del soggetto passivo, entro il giorno 16 del mese successivo, con mod. F24. Il soggetto passivo compila un'autofattura, indicandovi l'imposta assolta, al fine di esercitare la detrazione.

E' utilizzabile il **plafond**; la dichiarazione d'intento va trasmessa all'Agenzia delle Entrate.

L'imposta è assolta con il meccanismo **dell'inversione contabile**

- per i beni provenienti da acquisto intraUe
- per i beni provenienti da Paesi terzi, nei casi previsti da un successivo decreto e dopo l'adozione del provvedimento, previa prestazione di idonea garanzia.

## ALTRE MODIFICHE DEL DL 193/2016

- ➔ Dall'1/1/2018 obbligo di **fattura elettronica** per le cessioni di beni senza Iva a viaggiatori extraUe (tax free shop).
- ➔ Soppressa la sanzione per l'omessa dichiarazione di cessata attività.  
Modificate in senso conseguente le disposizioni dell'art. 35, comma 15-quinquies, DPR 633/72, sulla cessazione d'ufficio delle partite Iva inattive.
- ➔ Previsione dell'introduzione di limiti alle operazioni non imponibili (art. 8, 8-bis, 9, 71 e 72) effettuabili dai contribuenti forfetari.

# **IVA 2017**

## **LE NOVITA' DELLA LEGGE DI BILANCIO**

**Legge 11 dicembre 2016, n. 232 in vigore dal 1° gennaio 2017**

- ➡ Introdotta l'istituto del «**gruppo IVA**». Le relative disposizioni si applicheranno dal 1° gennaio 2018.
- ➡ Modificata dal 2017 la disciplina delle liquidazioni consolidate delle **società controllanti e controllate** (*inizio del controllo, obblighi dichiarativi, modalità dell'opzione*).
- ➡ Abrogate le disposizioni che prevedevano, dal 2017, l'emissione della **nota di variazione in diminuzione** al momento dell'apertura della procedura concorsuale.
- ➡ Ammessa la **transazione dell'Iva** nell'ambito del riformulato art. 182-ter, legge fallimentare («trattamento dei crediti tributari e contributivi»).

- ➡️ Trasporti pubblici urbani con **mezzi acquatici** non più esenti, ma **imponibili** al 5%.
- ➡️ Dal 1° gennaio 2018 sarà obbligatorio rilasciare, se richiesto, lo «**scontrino parlante**».
- ➡️ Confermato per il 2017 l'aumento di alcune **percentuali compensative** in agricoltura.
- ➡️ Elevato a 400.000 euro annui il limite di ricavi per il **regime speciale ex** legge n. 398/91, riservato alle associazioni e società sportive dilettantistiche e ad altri enti no profit.

# Aliquote Iva

Ridefinite le variazioni delle aliquote del 10% e del 22% (clausola di salvaguardia):

	<i>legge 190/2014</i>			<i>legge 208/2015</i>		<i>legge 232/2016</i>	
	Dal 1°/1/2016	Dal 1°/1/2017	Dal 1°/1/2018	Dal 1°/1/2017	Dal 1°/1/2018	Dal 1°/1/2018	Dal 1°/1/2019
Aliquota 10%	12%	13%		13%		13%	
Aliquota 22%	24%	25%	25,5%	24%	25%	25%	25,9%